



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO

AUTENTICHE A DOMICILIO

Articolo 1

Autenticazione delle firme a domicilio

L'autenticazione di sottoscrizioni in calce ad autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, dichiarazioni temporaneamente sostitutive, istanza e domande alla Pubblica Amministrazione, nei casi consentiti dalla legge, possono venire effettuate anche fuori dalla Casa comunale, presso domicilia privati, Istituti di cura o Case di riposo.

Ciò avviene nei casi in cui le sottoscrizioni devono essere apposte da persone inferme o inabili, alle quali sia impedito o risulti impossibile spostarsi. L'impossibilità deve consistere in un rischio certificabile di pregiudizio serio per la salute.

Salvo casi eccezionali le autenticazioni a domicilio vengono raccolte una volta per settimana, preferibilmente negli orari di chiusura al pubblico degli uffici comunali.

Le autenticazioni si eseguono su istanza degli interessati, o loro parenti o responsabili degli Istituti di cura o di riposo. L'istanza è indirizzata al Sindaco, e per esso al delegato dei Servizi Demografici, responsabile del procedimento. L'istanza deve indicare, oltre alle generalità e al domicilio dell'interessato, il tipo di documento del quale va autenticata la sottoscrizione, il tipo di impedimento e, se questo è di natura temporanea, la durata presumibile e i motivi per i quali gli adempimenti richiesti non possono essere rinviati a dopo la cessazione dell'impedimento.

Dalla presentazione è resa ricevuta dalla quale decorrono sette giorni per l'istruttoria formale e dieci giorni per l'esecuzione dell'intervento del funzionario incaricato presso il domicilio.

Articolo 2

Istruttoria formale eventuale

L'Amministrazione si riserva di chiedere la produzione di certificazione medica da cui risulti l'impossibilità di spostarsi dell'interessato, il tipo di impedimento, la sua natura, permanente o temporanea, e, per quest'ultimo caso, la sua presumibile durata. Il certificato va prodotto entro quattro giorni dalla comunicazione della richiesta. Nel termine di sette giorni dalla presentazione dell'istanza viene assunto provvedimento, da notificarsi all'interessato solo nel caso di diniego dell'intervento.